

COMUNE DI REFRONTOLO

VERBALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNUALITA' 2022

Premesso che:

- in data 13.12.2022 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del comune di Refrontolo – annualità economica 2022;
- il Revisore Unico dei Conti in data 21.12.2022 ha rilasciato sulla pre-intesa il proprio parere, ai sensi degli artt. 40 e 40-bis del D. Lgs 165/2001;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 116 in data 22.12.2022 ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, il Segretario comunale dott. Cammilleri Rosario, a sottoscrivere definitivamente il CCDI anno 2022;
- in data 23.12.2022 in modalità di videoconferenza da remoto ha avuto luogo l'incontro tra le delegazioni trattanti al termine del quale è stato sottoscritto definitivamente il contratto decentrato integrativo territoriale del personale non dirigente del comune di Refrontolo anno 2022, che viene allegato al presente verbale;

SI SOTTOSCRIVE IN VIA DEFINITIVA:

l'allegato accordo riguardante la ripartizione del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 68 del CCNL 21.05.2018 – anno 2022 per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pieve di Soligo, 23.12.2022

Il Presidente della delegazione trattante
di parte pubblica

dott. Rosario Cammilleri

Parte sindacale:


R.S.U.: Andrea Armelin

OO.SS.

per C.I.S.L. FP:

per U.I.L. FPL:

per CGIL FLFP





COMUNE DI REFRONTOLO

ACCORDO ANNUALE PER LA DESTINAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - ANNO 2022.

Premesso che:

- in data 21.5.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali – triennio 2016-2018;
- in data 23.12.2019 è stato stipulato il CCDI normativo per il triennio 2019-2021, con il quale sono state disciplinate le materie di cui all'art. 7 del CCNL 21.05.2018;

Visto l'art. 7, comma 4, del succitato CCNL del 21.05.2018, il quale individua le materie che sono oggetto di contrattazione integrativa;

Visto l'art. 8 del CCNL del 21.05.2018, il quale dispone che, "il Contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 del C.C.N.L. stesso, mentre i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale;

Richiamato l'art. 67 del CCNL 21.05.2018 che fornisce la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il fondo per le risorse decentrate;


Visto altresì il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022 e richiamato, in particolare, l'art. 79, per le parti già applicabili;

Visto l'art. 23 del D. Lgs 25.05.2017 n. 75, il quale dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016....Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le Regioni e gli enti locali...possono destinare apposite risorse alla componente variabile del fondo per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";


Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, in base al quale "a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Visto il DM 27 aprile 2020 ~~del D.L. 34/2019~~ "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";


CISL FP







Ritenuto di determinare “i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 68, comma 1, tra le diverse modalità di utilizzo per l’anno 2022, nel rispetto di quanto prevede il succitato CCNL stipulato in data 21.05.2018;

L’anno 2022, il giorno 13 dicembre alle ore 15.30, in modalità di videoconferenza da remoto, è avvenuto l’incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale per l’esame della presente pre-intesa dell’Accordo concernente la ripartizione del fondo delle risorse decentrate 2022 relativo al personale del comparto definendo quanto segue:

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Accordo annuale si applica al personale dipendente del Comune di Refrontolo con rapporto di lavoro subordinato e ha come oggetto la destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, anno 2022.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Accordo ha validità per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022.

ART. 3 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’

1. L’art. 67 del CCNL Funzioni locali anno 2016/2018 in merito alla costituzione delle risorse decentrate stabili prevede:

- al comma 1:

- che a decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004 per l’importo di € 31.292,36;


- al comma 2:

- che l’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:
 - lett. a) di un importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019, quantificato in € 832,00;
 - lett. b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali quantificato in € 374,53; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
 - lett. c) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità, quantificato in € 0;

2. In applicazione dell’art. 79, comma 1, del CCNL 16.11.2022 alle somme succitate si aggiungono nell’anno 2022 i seguenti ulteriori incrementi di parte stabile:

- lett. b) € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018 per l’anno 2022, per un importo complessivo di € 802,75;
- lett. d) € 556,40 pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 del CCNL 16.11.2022 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

Con determinazioni n. 377 del 12.12.2022 e n. 379 del 13.12.2022, è stato costituito il Fondo risorse decentrate per l’anno 2022.


CISL FP

Il fondo come sopra determinato viene aumentato in quanto il differenziale tra i dipendenti in servizio al 31/12/2021 e quelli in servizio al 31/12/2018 è pari a +0,33 e di conseguenza il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 può essere adeguato in aumento della somma di € 1.563,43;

Il fondo del 2022 ammonta quindi a complessivi € 43.559,92 come specificato nell'allegato A), di cui destinati alla contrattazione integrativa € 6.674,33, fatto salvo il calcolo delle somme effettivamente corrisposte per le indennità non contrattate specificamente dal presente Accordo.

ART. 4 - DESTINAZIONI E FINALITA' DEL FONDO

1. Le parti, approvando il presente accordo annuale sull'utilizzo del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività, prendono atto delle somme destinate alle indennità di condizioni lavoro, reperibilità, turno, servizi esterni PL, comparto, non oggetto di contrattazione in questa sede, ammontanti a complessivi € 11.180,79;

2. Le parti prendono altresì atto che alle specifiche responsabilità viene destinata la somma di € 3.907,65;

3. Le parti confermano la destinazione per l'anno 2022 alle progressioni orizzontali, da effettuarsi sulla base del vigente sistema di valutazione, con decorrenza giuridica ed economica dall'01.01.2022 una quota del fondo 2022 pari a € 525,62, per un totale a valere sul fondo 2022 di € 13.587,15;

4. Le parti danno atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dell'14.04.2022 ad oggetto "Destinazione dei proventi delle sanzioni alle norme del codice della strada anno 2022 - art. 208 D.lgs. 285/1992; la Giunta Comunale ha approvato il finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, di cui ai commi 5 e 5 bis dell'art. 208 del D. Lgs. 285/1992 con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione previste dal D. Lgs. 285/1982 preventivati nel Bilancio di Previsione 2022, pari ad € 420,00;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 07.12.2022, la Giunta Comunale ha fornito indirizzo, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, c. 557, della Legge 296/2006 e dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25.5.2017 n. 75 ed inoltre nei limiti della Previsione del Bilancio 2022, per l'incremento del fondo parte variabile con la somma di complessivi € 3.100,00 finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) per un importo pari ad € 1.000,00 finalizzato al conseguimento degli obiettivi correlati all'assistenza e supporto tecnico alle attività istituzionali dell'Amministrazione e agli interventi per la sicurezza del territorio a fronte di eventi imprevedibili e urgenti;

b) per un importo pari ad € 980,00 finalizzato al conseguimento dell'obiettivo collegato alla prosecuzione della trascrizione degli atti di stato civile provenienti dall'estero per la successiva iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.);

a) per un importo pari ad € 1.120,00 finalizzato al conseguimento dell'obiettivo collegato alla gestione contabile delle risorse del PNRR.

- le risorse variabili di cui sopra, destinate ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera i), comma 5, lettera b), del CCNL del 21.05.2018, saranno rese disponibili solo a consuntivo ed erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di produttività e qualità ai quali l'incremento è correlato, come risultante da idonea relazione che sarà predisposta dai Responsabili dei Servizi interessati;

- il Fondo delle risorse decentrate parte variabile per l'anno 2022 è stato incrementato:

- nel rispetto del limite di cui all'art. 1, c. 557, della Legge 296/2006 e dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs.25.5.2017 n. 75, adeguato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, ed inoltre nei limiti della Previsione del Bilancio 2022 dell'importo di € 653,50, reso disponibile ai sensi dell'art. 67, comma 4 del C.C.N.L. del 21.5.2018 da destinare al trattamento collegato alla performance e da distribuirsi secondo le modalità previste dal vigente sistema di valutazione della performance individuale;


CISL FP




A.M. L.M.



- dell'importo di € 802,75: importo su base annua € 84,50 per dipendenti in servizio al 31.12.2018) (art. 79, comma 1, lettera b) e comma 5 del CCNL 16.11.2022);
- dell'importo di € 418,45, pari allo 0,22% del monte salari 2018, calcolato in misura proporzionale all'importo 2021 del fondo per le risorse decentrate (art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022);

da destinare anch'essi al trattamento collegato alla performance e da distribuirsi secondo le modalità previste dal vigente sistema di valutazione della performance individuale;


- nella definizione delle "risorse variabili" per l'anno 2022 sono state inserite inoltre:
 - € 7.790,00 relative agli incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D. Lgs. 50/2016;
 - € 1,46 per risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario;



Il fondo delle posizioni organizzative risulta pari a € 14.733,71, comprensivo della quota pari allo 0,22% del monte salari 2018, calcolata in misura proporzionale all'importo 2021 del medesimo fondo (art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022).

ART. 5 - CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE

1. Le parti concordano che la distribuzione della quota di fondo destinata alla performance individuale di cui all'art. 68, comma 2, lett. b), del CCNL del 21.05.2018, pari a € 6.674,33 (fatto salvo il calcolo delle somme effettivamente corrisposte per le indennità non contrattate specificamente dal presente CCDI di riferimento) verrà effettuata, senza resti, con le modalità indicate dal sistema di valutazione vigente nell'ente, tenuto conto del contributo fornito da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza, e/o trasversali di unità organizzativa, e/o di ente nonché dei comportamenti organizzativi e delle competenze dimostrati.

2. Eventuali economie sugli importi indicati tra le destinazioni non contrattate specificatamente dal contratto integrativo di riferimento saranno ridistribuite a titolo di produttività individuale.




CISL FP





COMUNE DI REFRONTOLO COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE Anno 2022 -		
Parte stabile (art. 67, commi 1 e 2 - CCNL 21/05/2018)		
comma 1)	Unico importo consolidato anno 2017	31.292,36
comma 2)	a) €83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31/12/2015 (dal 2019)	832,00
	b) Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	374,53
Parte stabile (art. 79 - CCNL 16.11.2022)		
comma 1) lett b) e comma 5)	b) Importo su base annua euro 84,50 dipendenti in servizio 31/12/2018 (fn dal 2021) a regime per il 2022	802,75
comma 1)	d) Differenziali p.e.o. (2019-2021)	556,40
	Totale parte STABILE	33.859,04
Parte variabile (art. 67 - CCNL 21/05/2018)		
comma 3)	c) Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2016)	7.790,00
	e) Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario	1,46
	l) Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione (comma 5, lettera b)	3.100,00
	i) Incentivi alla Polizia Locale finanziati con proventi sanzioni c.d.s. di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c), CCNL 21/05/2018 (comma 5, lettera b)	420,00
	h) 1,2% su base annua del monte salari anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza	653,50
Parte variabile (art. 68, comma 1 - CCNL 21/05/2018)		
comma 1)	Economie fondo anno precedente solo provenienti da parte stabile del fondo	0,00
Parte variabile (art. 79 - CCNL 16/11/2022)		
comma 1) lett b) e comma 5)	b) Importo su base annua euro 84,50 dipendenti in servizio 31/12/2018 (fn dal 2021) una tantum per il 2021	802,75
comma 3)	Risorse art. 1 c. 604 L. 234/2021: fino a 0,22% monte salari 2018, fuori limite 2016	418,45
	Totale parte VARIABILE	13.186,16
DECURTAZIONI		
art. 9 co. 2- bis D.L. 78/2010 e art. 1, comma 456, Legge Stabilità 2014		
	Decurtazione permanente dall'anno 2015 = riduzione operata nel 2014	3.484,28
	TOTALE FONDO	43.559,92
VERIFICA LIMITE FONDO 2016		
Risorse escluse dal limite - art. 67, comma 7 - CCNL 21/05/2018		
comma 2)	a) € 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31/12/2015 (dal 2019)	832,00
	b) Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	374,53
comma 3)	c) Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2016)	7.790,00
	e) Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario	1,46
Risorse escluse dal limite - art. 79 - CCNL 16/11/2022		
comma 1) e comma 5)	b) Importo su base annua euro 84,50 dipendenti in servizio 31/12/2018 (fn dal 2021) una tantum per il 2021	802,75
comma 1) e comma 5)	b) Importo su base annua euro 84,50 dipendenti in servizio 31/12/2018 (fn dal 2021) a regime per il 2022	802,75
comma 1)	d) Differenziali p.e.o. (2019-2021)	556,40
comma 3)	Risorse art. 1 c. 604 L. 234/2021: fino a 0,22% monte salari 2018, fuori limite 2016	418,45
comma 3)	Risorse art. 1 c. 604 L. 234/2021: fino a 0,22% monte salari 2018, fuori limite 2016 (Posizioni organizzative)	140,91
Risorse escluse dal limite - art. 68 CCNL 21/05/2018		
comma 1)	Economie fondo anno precedente solo provenienti da parte stabile del fondo	0,00
	Totale RISORSE ESCLUSE	11.719,25
TOTALE FONDO		
		43.559,92
TOTALE FONDO AL NETTO DI RISORSE ESCLUSE		
		31.840,67
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE		
		14.592,80
Risorse 0,22% monte salari 2018 fuori limite 2016		
		140,91
TOT. FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE		
		14.733,71
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE (al netto risorse escluse) + FONDO POS. ORG. ai fini della verifica del limite		
		46.574,38
EX LIMITE FONDO 2016 da non superare - art. 23 c.2 D.Lgs 75/2017		
		45.011,00
ADEGUAMENTO FONDO art. 33, c.2 D.Lgs 34/2019 - DPCM 17/03/2020		
		1.563,43
NUOVO LIMITE FONDO 2016 da non superare - art. 23 co. 2 D.Lgs. 75/2017		
		46.574,43


CISL FP

COMUNE DI REFRONTOLO		
UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2022		
Art. 68 c. 1 CCNL 16-18	Indennità di comparto quota carico fondo	4.986,77
Art. 68 c. 2, lett. a) e b) CCNL 16-18	Performance organizzativa e individuale	6.674,33
Art. 68, c. 2, lett. e) CCNL 16-18	Indennità condizioni lavoro	1.899,80
Art. 68, c. 2, lett. d) CCNL 16-18	Indennità di turno	1.543,28
Art. 68, c. 2, lett. d) CCNL 16-18	Indennità di reperibilità	2.175,94
Art. 68, c. 2, lett. e) CCNL 16-18	Indennità per specifiche responsabilità	3.907,65
Art. 68, c. 2, lett. g) CCNL 16-18 (art. 113 D.lgs. 50/2016)	Incentivi per funzioni tecniche	7.790,00
Art. 68, c. 2 lett. j) CCNL 16-18	Progressioni economiche orizzontali anno di riferimento	13.587,15
Art. 56-quater lett. e) CCNL 16-18	Incentivi P.L. finanziati con proventi sanzioni C.d.S.	420,00
Art. 56-quinquies CCNL 16-18	Indennità P.L. per servizi esterni	575,00
	TOTALE	43.559,92







CISL FP



